

(N. 2029)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1957

Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957 e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di maggio e di giugno 1957, nonché provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti calamità naturali, che, con eccezionale violenza, hanno colpito alcune zone del Polesine, hanno provocato seri danni a circa ottomila ettari dell'Isola di Ariano, determinando notevoli danni alle colture costituite per la maggior parte da frumento, bietole e medicai.

Questa alluvione che considerata l'estensione dei terreni colpiti, è di minore entità di quella verificatasi nel 1951 — che interessò circa

110.000 ettari — segue ad altri eventi calamitosi abbattutisi sulle stesse zone, quali le mareggiate autunnali ed invernali che, pure nella corrente annata agraria, hanno già recato notevole pregiudizio alle laboriose popolazioni del territorio del Delta del Po.

Come è noto sono state poste in atto, con i mezzi consentiti dall'urgenza dell'intervento, le necessarie misure di sicurezza per la popolazione dell'Isola di Ariano, per assisterla in

questa dolorosa vicenda, come pure da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati tempestivamente approntati locali di fortuna per il ricovero del bestiame e si è provveduto alla distribuzione gratuita di foraggi e mangimi, prevenendo così, tra l'altro, pericolose forme di speculazione che, data l'urgenza del bisogno, avrebbero avuto sicuro esito con grave danno degli agricoltori ove non si fosse provveduto ad assicurare l'alimentazione del bestiame.

Gli agricoltori, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli del Polesine, come peraltro anche quelli della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, colpiti anch'essi da calamità meteoriche, attendono ora particolari provvidenze dallo Stato che li ponga nelle condizioni di assicurare la ripresa dell'efficienza produttiva delle proprie aziende.

Si tratta, nella quasi generalità dei casi, di ricostruire e riattare le case e gli altri manufatti rurali, di liberare i terreni dai materiali sterili depositati dall'alluvione, di procedere al reimpianto degli arboreti distrutti e di ricostituire le scorte aziendali.

Le norme recate dal titolo I del disegno di legge legittimano, sostanzialmente, interventi che già sono stati posti in atto in occasione della prima alluvione del Polesine e delle altre alluvioni verificatesi in Calabria e nel Salernitano.

L'efficienza di detti interventi è dimostrata dalla rapida ripresa produttiva conseguita con essi nelle predette Regioni.

La spesa a carico dello Stato per gli interventi considerati nel titolo I del presente disegno di legge è valutata in 2.500 milioni.

Inoltre, ad integrazione è necessario completamento delle provvidenze sopra accennate, il presente disegno di legge prevede, al titolo II, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica in le zone danneggiate e cioè nei territori del Delta Padano della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta ed in particolare la costruzione o la ricostruzione e ripristino degli argini a mare nel vasto comprensorio del Delta Padano. Per gli interventi in parola è prevista una spesa complessiva di 1.500 milioni.

Questi interventi assumono carattere di particolare urgenza occorrendo, oltre che ripristinare sollecitamente le opere distrutte, prevenire l'insidia di eventuali calamità future e dal pericolo di inondazioni dovute al sensibile abbassamento dei terreni nella zona del Delta padano.

È opportuno osservare che con la spesa prevista per gli interventi di bonifica in parola si tende altresì ad evitare nuove perdite nei forti investimenti fondiari effettuati nei territori del delta del Po e a limitare le diminuzioni di produzione dei fertillissimi terreni della zona.

Oltre alle provvidenze ed agli interventi straordinari previsti dai titoli I e II del disegno di legge in esame e che come si è dianzi chiarito si riferiscono particolarmente alle zone più intensamente colpite dalle recenti calamità naturali del mese di giugno, il titolo IV dello stesso disegno di legge prevede la distribuzione di un milione di quintali di grano a soccorso dei più impellenti bisogni delle popolazioni delle zone sinistrate dell'intero territorio nazionale.

Particolari modalità distributive sono state previste per assicurare la maggiore efficacia degli interventi assistenziali in parola ai quali provvederanno le singole prefetture interessate, d'intesa con l'Ispettorato provinciale della agricoltura e con la Sezione provinciale della alimentazione, sulla base di apposite norme che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste emanato di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Inoltre al titolo III sono previste provvidenze nel settore creditizio a favore delle aziende agricole che abbiano subito perdite della produzione lorda aziendale in conseguenza delle eccezionali avversità meteoriche abbattutesi sia sulle zone sopra indicate nel giugno corrente che sull'intero territorio nazionale nei mesi di maggio e giugno del corrente anno.

A tali fini il Ministero dell'agricoltura e delle foreste viene autorizzato ad anticipare la somma di due miliardi di lire agli Istituti di credito di cui al capo 2° del regio decreto 19 luglio 1927, n. 1509 convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di prestiti di conduzione delle aziende agrarie.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Detta provvidenza creditizia è prevista nei confronti delle piccole aziende che abbiano subito una riduzione della loro produzione lorda vendibile in misura non inferiore al 40 per cento per effetto delle sopra cennate avversità atmosferiche.

È altresì prevista l'anticipazione ai Consorzi agrari provinciali di somme da destinare a prestiti di conduzione in natura a norma dell'articolo 1, n. 5, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

I prestiti di cui sopra sono concessi al tasso del 3 per cento scalare ammortizzabili in tre annualità a rata costante.

Per avere titolo a tale beneficio gli imprenditori agricoli dovranno dimostrare di trovarsi nelle condizioni sopra specificate in base ad attestazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, per i territori dichiarati montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL DELTA PADANO, DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LOMBARDIA DANNEGGIATE DALLE ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI VERIFICATE NEL MESE DI GIUGNO 1957.

Art. 1.

A favore delle aziende agricole delle zone del Delta Padano, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lombardia, che saranno delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali, verificatesi nel mese di giugno 1957, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

Art. 2.

Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, nonchè a lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

b) al ripristino ed alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda.

Il contributo non può eccedere il limite del 67 per cento, del 52 per cento, e del 40 per

cento della spesa, rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosione delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposto un indennizzo pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni.

La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma in beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura.

Art. 3.

Il contributo per le opere di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 2, può essere concesso anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi degli eventi considerati all'articolo 1 della presente legge e prima dell'entrata in vigore della legge stessa, salvo detrazione dell'ammontare di eventuali contributi a qualsiasi titolo concessi.

Art. 4.

Qualora, per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

Art. 5.

Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge — semprechè il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 — l'importo delle rate scadenti

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entro il 31 dicembre dell'anno in corso, aumentate dei relativi interessi, potrà formare oggetto di nuovo mutuo da parte dello stesso Istituto mutuante, di durata pari a tutto o a parte del residuale periodo di ammortamento del mutuo originario, bastando, a tal fine, il semplice annotamento della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

Le facilitazioni previste nel comma precedente sono estese anche alle altre rate che scadranno entro l'anno 1958.

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica di contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, la esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, dovrà risultare da attestazioni del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'Ispettorato ripartimentale forestale.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'articolo 5 sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quelli sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 7.

Nelle provincie danneggiate è istituita una Commissione composta dal Prefetto che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Intendente di finanza.

Delle Commissioni operanti nelle provincie del Piemonte della Lombardia fanno parte anche i Capi degli Ispettorati ripartimentali forestali.

La Commissione, tenendo presente la disponibilità di fondi assegnati alla provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi, avuto riguardo alla ne-

cessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito maggior danno, ed in generale alla opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona.

La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entità del danno, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso le possibilità di autofinanziamento e di credito di miglioramento e di esercizio per ripristinare la efficienza produttiva dell'azienda e continuarne la conduzione, tenuto anche conto della consistenza patrimoniale del richiedente.

La Commissione esprime, inoltre, il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

Nella Valle d'Aosta i compiti della Commissione sono demandati all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda.

Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), c) dell'articolo 2 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

Art. 9.

Gli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge non possono costituire causa di rescissione dei contratti agrari in corso.

I concessionari, gli affittuari, i coloni, i partecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantità per le quali ciascuna prestazione risulta impossibile.

Nel caso che in dipendenza degli eventi di cui al primo comma si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del contratto, le parti ne concorderanno la nuova formulazione.

Art. 10.

Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, sono demandati: all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, all'Ispettorato ripartimentale forestale.

Per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 2 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono, nella rispettiva competenza, all'approvazione del progetto ed al collaudo.

Art. 11.

Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il Capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale, sulla base della documentazione acquisita ed al parere della Commissione di cui al precedente articolo 7, nell'ambito della rispettiva competenza, concedono il contributo nei limiti di spesa preventivata di lire trenta milioni.

I predetti funzionari provvedono anche, limitatamente alle concessioni disposte con propri decreti, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione del rendiconto prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Al riscontro ed al controllo sui provvedimenti del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del Capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono le ragionerie regionali e gli uffici distaccati della Corte dei Conti presso i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi complessivamente i trenta milioni, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Nella Valle d'Aosta alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvede l'assessore dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa entro il limite dei fondi somministrati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Alle piccole e medie aziende possono concedersi una anticipazione fino al 20 per cento del contributo e successivi acconti fino al massimo del 70 per cento del contributo stesso in ragione dell'avanzamento dei lavori e degli acquisti effettuati.

Art. 12.

Nel territorio del Delta Padano, alle ricostruzioni, riparazioni, ripristini e acquisti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, sui terreni assegnati a norma dell'articolo 21 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, provvede, per conto degli assegnatari, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, anche se sia stato determinato il prezzo di riscatto del territorio assegnato e sia decorso il periodo di prova previsto dall'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, fruendo del contributo massimo previsto dall'articolo 2 e delle anticipazioni ed acconti di cui all'articolo 11 della presente legge.

Le spese non coperte da contributo statale sono a carico degli assegnatari e ove questi non siano in grado di pagare in unica soluzione, saranno recuperate dall'Ente in un quinquennio.

TITOLO II

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEI TERRITORI DEL DELTA PADANO, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico la spesa, compresa quella di studio e di progettazione, per la riparazione delle opere pub-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bliche di bonifica danneggiate dalle calamità naturali verificatesi nel Delta Padano, e per la sistemazione e costruzione degli argini a mare nello stesso territorio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è anche autorizzato ad assumere a suo totale carico la spesa per la sistemazione idraulico-forestale nei territori montani del Piemonte e della Valle d'Aosta danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel giugno 1957.

TITOLO III

PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE ABBIANO SUBITO PERDITE DELLA PRODUZIONE LORDA PER EFFETTO DELLE ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI, VERIFICATE SI NEL MESE DI GIUGNO 1957 NEL DELTA PADANO, NELLA LOMBARDIA, NEL PIEMONTE E NELLA VALLE D'AOSTA E PER EFFETTO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATE SI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 1957, NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

Art. 14.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre anticipazioni fino alla somma di lire due miliardi agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, ai sensi del capo II del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di prestiti per la conduzione delle aziende agrarie di cui all'articolo 2, n. 1 del predetto regio decreto, alle piccole aziende agrarie che abbiano subito una riduzione nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento per effetto di gravi avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957 e per le eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, fermo il limite di cui al precedente comma, è, altresì, autorizzato a concedere anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali per i prestiti di conduzione in natura a norma dell'articolo 1, n. 5 del de-

creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, alle aziende specificate nel primo comma.

I prestiti di cui ai precedenti commi sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale nella annata agraria 1957-58.

Art. 15.

I prestiti di cui all'articolo 14 sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in tre anni a rata costante.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dai Consorzi agrari in base ad indicazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o del Capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto delle avversità atmosferiche o delle calamità naturali, precisa la consistenza del prestito in danaro o in natura occorrente per la conduzione aziendale.

Art. 16.

La concessione, l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'articolo 14, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Enti di cui all'articolo stesso.

Nelle convenzioni potrà stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito e dei Consorzi agrari.

I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti di credito e dei Consorzi agrari i quali si cauteleeranno mediante le garanzie che riterranno idonee.

Art. 17.

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti concessi ai sensi del precedente articolo 14, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 ed 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760.

TITOLO IV

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI GRANO

Art. 18.

È autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di un milione di quintali.

Detto quantitativo verrà messo a disposizione delle Prefetture per soccorrere le popolazioni bisognose delle zone sinistrate ed in particolare i contadini che abbiano avuto gravemente compromesso dagli avversi eventi meteorologici i risultati della campagna di produzione in corso.

Art. 19.

Le modalità di esecuzione saranno stabilite, nelle provincie interessate, dal Prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e la Sezione provinciale dell'alimentazione, sulla base delle disposizioni fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Le assegnazioni ai Prefetti saranno disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Ai fini della presente legge, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano appli-

cazione i criteri previsti dall'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Art. 21.

Alla ripartizione tra le provincie interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui ai titoli I, II e III della presente legge provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con proprio decreto.

Art. 22.

Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

Per la esecuzione delle opere pubbliche di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

Per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

Per l'acquisto del grano, a norma dell'articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

All'onere di lire 12.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.